

ASSEMBLEA COSTITUENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA

Proroga del termine di otto mesi previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente

Annunziato nella seduta del 19 febbraio 1947

L'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, stabilisce che l'Assemblea Costituente è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e, comunque, non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.

Considerato che i lavori dell'Assemblea per l'approvazione del progetto di Costituzione non possono in alcun modo essere conclusi, entro l'ottavo mese dalla prima riunione, che ebbe luogo il 25 giugno 1946, si manifesta la imprescindibile necessità di usare della facoltà attribuita all'Assemblea dal citato articolo 4 prorogando il detto termine, a decorrere dal 25 febbraio 1947. E poiché, da una parte, l'Assemblea Costituente dovrà sciogliersi il giorno in cui entrerà in

vigore la Costituzione, e, dall'altra, non può prevedersi tale giorno — che peraltro non può essere successivo a quello della scadenza del termine massimo di proroga di quattro mesi — si è creduto di adottare una forma, nella quale i due criteri suddetti siano egualmente preveduti, da un lato riconfermandosi quanto l'articolo 4 stabilisce, che cioè l'Assemblea si scioglie di diritto il giorno in cui entrerà in vigore la Costituzione, e, dall'altro, stabilendosi che detto scioglimento non potrà aver luogo in un giorno successivo a quello della scadenza della proroga di quattro mesi.

Si propone, pertanto, all'Assemblea l'approvazione di un disegno di legge costituzionale del seguente tenore:

ART. 1.

Il termine di otto mesi, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente, ed iniziatosi il 25 giugno 1946, è prorogato fino al giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e, comunque, non oltre il 24 giugno 1947.

ART. 2.

La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro due giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.